



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994;

VISTO il DPR n. 275 del 1999;

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del *Codice in materia di protezione di dati personali*;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

SENTITI il parere del Collegio Docenti della Scuola Secondaria espresso con delibera del 10 settembre 2018;

SENTITI il parere del Consiglio d'Istituto espresso con delibera del 14 settembre 2018;

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. E' di fondamentale importanza, però, che la scuola e la famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di "alleanza educativa". Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che *in primis* spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30).

Anche gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, Coordinatore e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente la Comunità scolastica. L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale.



Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri alunni e gli insegnanti: tutti gli alunni hanno diritto di beneficiare pienamente di tutte le attività didattiche che si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo.

DELIBERA

Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente Regolamento, in osservanza *del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche*, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* adottato dall'Istituto.

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica” (art.4, comma 2)

I criteri regolativi che vi sottostanno devono tener presente che:

- ✓ le sanzioni sono sempre temporanee
- ✓ le sanzioni devono essere proporzionate alla infrazione disciplinare, se reiterate comportano un inasprimento della sanzione
- ✓ le sanzioni devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità
- ✓ le sanzioni vanno comminate dopo che l'alunno ha esposto le ragioni del proprio comportamento
- ✓ le sanzioni devono tener conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio
- ✓ le sanzioni per quanto possibile devono ispirarsi al principio della riparazione del danno, con possibili attività in favore della comunità scolastica.



- ✓ Per qualsiasi tipo di sanzione il Consiglio di Classe decide di valutarne l'incidenza sulla valutazione di condotta e sulla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione (v. Regolamento dell'Utente)
- ✓ le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente

Art. 2, 3 e 4 – DOVERI DEGLI ALUNNI, DISPOSIZIONI DISCIPLINARI e VIOLAZIONI E SANZIONI

DOVERI	MANCANZE DISCIPLINARI	esemplificazioni	SANZIONI	ORGANO DI COMPETENZA
COMPORAMENTO CORRETTO	Scorrettezza nel comportamento	<ul style="list-style-type: none">• disturbo durante la lezione• falsificazione di firme• abbigliamento poco rispettoso• spostarsi senza motivo o senza autorizzazione dall'aula• non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto• ...	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo orale e/o scritto del docente, successivamente comunicazione alla Preside ed infine convocazione della famiglia• Allontanamento temporaneo dall'aula• Sospensione, se grave	Docente Preside C.d.C. C.d.Ist per le gravi infrazioni
RISPETTO DELLA PERSONA	Offesa/aggressione fisica volontaria	<ul style="list-style-type: none">• Presa in giro• Linguaggio volgare• Insulti e/o offese con parole, gesti o azioni• Minacce• violenza• ...	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo orale e/o scritto del docente, successivamente comunicazione alla Preside ed infine convocazione della famiglia	Docente Preside C.d.C. C.d.Ist per le gravi infrazioni



			<ul style="list-style-type: none">• Sospensione, se grave	
ASSOLVIMENTO DEL DOVERE SCOLASTICO	Negligenza abituale del dovere scolastico	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza di puntualità• Assenze strategiche• Ripetute dimenticanze del materiale o del compito richiesto• Rifiuto ad eseguire i compiti assegnati• ...	<ul style="list-style-type: none">• Recupero del lavoro non svolto• Esecuzione di compiti aggiuntivi• Richiamo orale e/o scritto del docente con comunicazione alla famiglia• Valutazione negativa pari a 4/decimi dopo 4 dimenticanze nella stessa disciplina durante il quadrimestre (v. Regolamento dell'utente)• Valutazione negativa pari a 4/decimi in caso di seconda dimenticanza di una consegna quale tema, tavola, ricerca, esercitazione, ... (v. Regolamento dell'Utente)	Docente Preside C.d.C.



SENSO DI RESPONSABILITA'	Venir meno al compito affidato	<ul style="list-style-type: none">• Non assumersi la responsabilità del proprio operato• Rifiutare di collaborare nel gruppo• Rifiutare di svolgere un lavoro assegnato• ...	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo orale e/o scritto del docente• Richiesta di scuse• Riflettere sulle conseguenze del proprio operato• Mettere per iscritto i sentimenti provati dalla parte offesa•	Docente Preside
RISPETTO DELLE STRUTTURE, AMBIENTI E ARREDI SCOLASTICI	Danneggiamento delle strutture, degli ambienti e arredi scolastici	<ul style="list-style-type: none">• Sporcare intenzionalmente• Mancato rispetto della proprietà altrui• ...	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo orale e/o scritto del docente, successivamente comunicazione alla Preside ed infine convocazione della famiglia• Ripristino degli ambienti/ degli oggetti• Eventuale risarcimento del danno• Sospensione, se grave	Docente Preside C.d.C. C.d.Ist per le gravi infrazioni
GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA	Mancata o parziale comunicazione alla famiglia	<ul style="list-style-type: none">• Non far firmare e/o consegnare comunicazioni, avvisi su libretto• ...	<ul style="list-style-type: none">• Comunicazione telefonica o via mail alla famiglia• Convocazione dei genitori	Coordinatore di Classe Preside



CORRETTO USO DEL CELLULARE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Uso improprio di tali strumenti	Utilizzo senza specifica autorizzazione di: <ul style="list-style-type: none">• cellulare• MP3• casse• ...	Ritiro temporaneo degli oggetti non consentiti e provvedimenti disciplinari in caso di episodi ripetuti	Docente Presidente
---	---------------------------------	---	---	-----------------------

Per educare allo sviluppo del senso etico gli insegnanti ritengono importante dare spazio anche ai seguenti interventi:

1. Chiedere scusa a chi è stato offeso
2. Mettere per iscritto le motivazioni del proprio gesto
3. Descrivere le conseguenze provocate
4. Mettersi nei panni di chi è stato offeso e raccontare quali sentimenti può aver provato
5. Impegnarsi a ringraziare chi lo ha aiutato a riflettere sul suo comportamento scorretto.
6. Mettere in atto percorsi e attività alternative con finalità educative quali *riordino dei locali e dei materiali, attività di studio aggiuntive...*

Art. 5 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per mancanze lievi e/o medie è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione. Queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

Nei casi in cui le mancanze non siano comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del



procedimento. Di tali provvedimenti (es.: sospensione della ricreazione per alcuni giorni, consegne per casa supplementari, ecc.) verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere deliberate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno/a, da parte del Coordinatore didattico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica, raccomandata a mano, fax, fonogramma).

Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali debitamente formalizzate. L'alunno/a deve essere ascoltato in via preliminare in modo congiunto dal Coordinatore didattico, dal docente che ha segnalato il fatto e dal coordinatore del consiglio di classe (secondarie di I grado) o dai docenti del team (primarie). Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Coordinatore didattico. Il Coordinatore didattico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno/a. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza (Coordinatore didattico e docenti del consiglio di classe):

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare: il Coordinatore didattico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b. la riammissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE

Il consiglio di classe o d'interclasse viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dall'audizione in contraddittorio, salvo casi particolarmente gravi che ne richiedano la convocazione immediata, anche al termine della stessa giornata di lezione. In tale sede saranno convocati anche l'alunno ed i suoi genitori o tutori legali e in tale contesto saranno auditi, potendo essi qui presentare le loro ragioni ed eventuali testi a favore.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:



- a) verifica della presenza dei docenti assegnati alla classe;
- b) descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame;
- c) riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare comunicata ai genitori contestualmente alla formale convocazione del consiglio di interclasse/classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- d) richiamo alle norme del Regolamento di disciplina violate dall'alunno/a;
- e) relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a ed eventuali testimoni;
- f) esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;
- g) registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- h) firme di sottoscrizione del Coordinatore didattico che ha presieduto (o del docente da lui delegato) e del segretario verbalizzatore.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal Coordinatore didattico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il consiglio d'istituto viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dallo svolgimento della seduta del Consiglio di classe che abbia deliberato la trasmissione degli atti a tale organo per competenza. In tale sede saranno convocati anche l'alunno ed i suoi genitori o tutori legali e in tale contesto saranno auditi.

In seduta, vengono acquisiti il verbale di audizione, quello del consiglio di classe/interclasse e – nel caso – il provvedimento di allontanamento cautelare immediato dalla comunità scolastica assunto dal Coordinatore. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- a) verifica della presenza dei consiglieri, almeno per la metà più uno degli aventi diritto;
- b) descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame;
- c) riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare ed alla formale convocazione del consiglio di classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- d) richiamo alle norme del Regolamento di disciplina violate dall'alunno/a;
- e) relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a e con eventuali testimoni;



- f) esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;
- g) registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- h) firme di sottoscrizione del Presidente del C.d.I. e del segretario verbalizzatore.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal Coordinatore didattico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

ART. 8 – POSSIBILI EFFETTI SULLA SCRUTINIO FINALE E SULL'ESITO DELL'A.S.

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 9 – PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE

Il principio della riparazione del danno non accidentale prevede che ci sia l'obbligo della sostituzione del materiale danneggiato entro un mese dalla contestazione del fatto, a spese della famiglia.

Art. 10 – SANZIONE

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni dalla propria classe potrà essere assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, egli potrà essere in alternativa e/o in modo complementare:

- a. vigilato da insegnanti e da personale ATA in servizio nella scuola;
- b. inserito in altre classi della scuola;
- c. impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Le concrete modalità di attuazione dell'allontanamento dalla propria classe saranno concordate in sede di consiglio di classe/interclasse/d'Istituto. È fatto salvo, in ogni caso, il dovere della vigilanza del minore secondo le normative vigenti.

Art. 11 – SOSPENSIONE DALLE USCITE DIDATTICHE E DAI VIAGGI D'ISTRUZIONE



Nel caso in cui la sanzione preveda un'articolazione specifica includente la sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi d'Istruzione, l'alunno/a può essere tenuto a non frequentare la scuola o all'obbligo di frequenza a scuola con inserimento in altra classe, secondo delibera dell'organo collegiale competente. Se tutte le classi sono in uscita didattica l'alunno/a non frequenterà le lezioni.

Art. 12 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito dell'Istituto. Lo stesso sarà pubblicizzato secondo le modalità ritenute più opportune dall'Istituto. Ogni anno, il Regolamento verrà illustrato dai docenti alle classi e con i ragazzi esaminato e discusso.

L'ORGANO DI GARANZIA

1. Che cos'è l'organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal *Regolamento d'Istituto*, secondo la normativa vigente. Il ricorso della famiglia deve essere scritto e deve rifarsi a una documentazione acquisita o a una memoria scritta.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

2. Quando entra in funzione

La reiterazione delle infrazioni gravi è valutata dal Consiglio di classe/interclasse/istituto che decide la sanzione dopo aver sentito anche la difesa dello studente. La decisione viene comunicata allo studente e alla famiglia: essi possono ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione all'organo di garanzia funzionante all'interno della scuola, il quale decide in via definitiva.

3. Chi ne fa parte

L'Organo di garanzia interno è composto dai seguenti membri effettivi:

- Coordinatore didattico(o suo delegato), che funge da presidente e che convoca l'organo di garanzia;
- 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti;
- 2 genitori espressi dal Consiglio di Istituto;
- il Coordinatore del consiglio di classe interessato (o i coordinatori, nel caso di più classi, per le secondarie di I



grado).

4. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

5. L'organo di garanzia interno ha una durata pari a quella del Consiglio di Istituto. Ne fanno parte le componenti di cui al precedente punto 3.

6. L'organo di garanzia deve essere convocato dal presidente entro cinque giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione e deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni.

7. Valutata la sanzione e il procedimento, l'organo di garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni) conferma, modifica o annulla la sanzione inflitta.

8. Le adunanze dell'organo di garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione.

9. In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

10. L'organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente *Regolamento*.

11. Chiunque abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.